



CITTÀ DI FOLIGNO

**Regolamento comunale
per servizio pubblico di taxi**

Approvato con D.C.C. n. 9 del 21/01/1998



Art. 1 - Disciplina del servizio

Il servizio TAXI con autovettura, moto carrozetta o veicolo a trazione animale è considerato agli effetti del presente Regolamento, un servizio pubblico non di linea per il trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari ed automobilistici; si rivolge ad un'utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico e l'inizio del servizio avviene all'interno dell'area comunale o comprensoriale.

Tale servizio è disciplinato:

- a) dall'art. 27 della L. 30/3/71 n. 118 e dall'art. 19 del D.P.R. 27/4/78 n. 384;
- b) dal D.P.R. 24/7/77 n. 616;
- c) dalla L. 15/1/92 n. 21;
- d) dal D.Lgs. 30/4/92 n. 285;
- e) dalla L.R. 14/6/94 n. 17

e dalle altre disposizioni di legge in materia dello Stato e della Regione, nonché dalle disposizioni del presente Regolamento Comunale.

Art. 2 - Determinazione del numero degli autoveicoli da adibire al servizio

Il numero degli autoveicoli da adibire al servizio di TAXI con conducente, viene fissato con deliberazione della Giunta Comunale, sentita l'apposita Commissione di cui al successivo art. 12, tenendo presenti i seguenti criteri:

- l'entità della popolazione del territorio comunale e di quella parziale residente nei vari nuclei dipendenti;
- la distanza del Comune e delle Frazioni dal Capoluogo di Provincia e di Regione dalla più vicina stazione ferroviaria e aeroportuale, nonché la distanza delle Frazioni fra di loro e del comune centro;
- le attività turistiche, commerciali, industriali, artigianali, culturali e sociali che si svolgono nel Comune e nelle zone limitrofe;
- le esigenze dei soggetti con ridotte capacità motorie;
- le autorizzazioni per autovettura non potranno superare il quorum di una per ogni quattromila abitanti. Sino a quando la Regione non avrà emanato i propri criteri, sarà ritenuto valido il numero dei veicoli attualmente determinato.

Art. 3 - Domanda per esercitare il servizio

Per esercitare il servizio di TAXI con conducente occorre essere in possesso di apposita licenza comunale.

Il Comune non può rilasciare un numero di licenze superiori a quelle necessarie per consentire l'immissione in circolazione degli autoveicoli autorizzati al servizio di TAXI ai sensi dell'art. 2.

Chi intende ottenere l'autorizzazione comunale per esercitare il servizio di TAXI con conducente deve presentare domanda in carta da bollo diretta al Sindaco.



La licenza può essere rilasciata a Ditte individuali od a Società che abbiano come loro scopo sociale il trasporto di persone.

Nella domanda il titolare della Ditta od il legale rappresentante della Società, deve specificare il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo che intende adibire al servizio e l'ubicazione della sede locale o di altro recapito.

Nella domanda dovrà essere attestato quanto segue:

- a) la cittadinanza,
 - b) essere residente nel Comune (le società dovranno disporre della sede od una filiale nel Comune),
 - c) possedere certificato abilitazione (CAP),
 - d) non aver riportato condanne passate in giudicato,
 - e) eventuale anzianità di servizio o altri titoli di preferenza,
 - f) disponibilità di mezzi finanziari adeguati al disimpegno del servizio,
 - g) l'indicazione (per le vetture) che il mezzo è accessibile a tutti i soggetti portatori di handicap,
 - h) l'iscrizione nell'apposito ruolo della C.C.I.A.A. per i conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea (tale iscrizione è obbligatoria dalla data di istituzione del ruolo da parte della Regione),
 - i) l'eventuale indicazione del sostituto del titolare della licenza in qualità di conducente o di dipendente (o sostituto di questi) di impresa autorizzata al servizio di cui trattasi – regolarmente iscritto nell'apposito Albo della C.C.I.A.A.,
 - l) dichiarazione d'impegno a non espletare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio.
- Se trattasi di Società o di cooperative miste costituite tra imprese occorre:
- a) il certificato di iscrizione presso la Cancelleria del Tribunale competente,
 - b) l'indicazione dei conducenti e loro sostituti regolarmente iscritti al ruolo specifico della C.C.I.A.A. ed in possesso del CAP.
- Se il soggetto richiedente è una cooperativa dovranno essere prodotti:
- a) statuto e atto costitutivo,
 - b) certificato di iscrizione all'Albo Prefettizio,
 - c) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio,
 - d) B.U.S.C. (Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative),
 - e) Elenco soci,
 - f) C.A.P. (certificato di abilitazione professionale) e iscrizione negli appositi ruoli della C.C.I.A.A. dei conducenti e loro sostituti,
 - g) Certificazione di disciplina finanziaria.

Tutti i richiedenti che intendono usufruire delle preferenzialità previste dal successivo art. 4 dovranno allegare alla domanda la documentazione necessaria.

Non saranno altresì prese in considerazione le domande presentate da persone fisiche, società o cooperative già titolari di licenza di TAXI.

Art. 4 - Titoli preferenziali

Costituisce titolo preferenziale per l'assegnazione delle licenze di esercizio l'aver esercitato in qualità di sostituto alla guida del titolare di licenza TAXI per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi.



In caso di parità di titoli, il Comune può tener conto della data della domanda o di altri elementi idonei a giustificare la scelta e dovrà comunque fissare un apposito punteggio dei titoli per la formazione della graduatoria.

Art. 5 - Rilascio della licenza

La licenza comunale di esercizio è rilasciata dal Sindaco (dopo che la Delibera di Giunta Comunale di cui all'art. 2 sia divenuta esecutiva), attraverso un bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo, che possono gestirle in forma singola od associata.

Le licenze sono riferite ad un singolo veicolo. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza da noleggio con conducente con quella da servizio di taxi.

Il Comune è tenuto a comunicare tempestivamente all'interessato dell'avvenuta assegnazione il quale dovrà produrre (entro e non oltre 60 giorni, pena la decadenza) la seguente documentazione:

- a) certificato di iscrizione nell'apposito ruolo della C.C.I.A.A. dei conducenti,
- b) fotocopia della patente e certificato abilitazione (C.A.P.) per i conducenti,
- c) fotocopia della carta di circolazione dell'autovettura attestante la proprietà della vettura da adibire al servizio,
- d) fotocopia del libretto sanitario (del conducente),
- e) documentazione attestante la disponibilità locali di rimessa,
- f) certificato prevenzione incendi (per rimessa con più di 9 veicoli),
- g) certificato di iscrizione, di cui all'art. 121 del T.U.L.P.S., per il titolare della licenza che conduce personalmente il veicolo, nonché per gli eventuali conduttori.

Per le Società, cooperative e consorzi, entro i termini di cui sopra dovrà essere prodotto (oltre alla sopraelencata documentazione, se ed in quanto dovuta):

- a) certificato iscrizione al Tribunale (se non rimesso all'atto della domanda),
- b) fotocopia patente e certificato di abilitazione (C.A.P.) del socio preposto alla guida.

Art. 6 - Durata della licenza

La licenza comunale di esercizio ha durata annuale (1 anno dalla data del rilascio) ed è rinnovabile per la stessa durata, fatti salvi i casi di sospensione, revoca o decadenza previsti nei successivi artt. 9 – 10 e 11.

Art. 7 - Trasferibilità della licenza

La licenza per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente può essere trasferita, su richiesta del titolare, quando lo stesso si trovi in una delle seguenti condizioni (non cumulative):

- a) posseda detto titolo da almeno 5 anni,



- b) abbia raggiunto il 60° anno di età,
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.

Il subentrante, designato dal titolare della licenza, deve ovviamente essere iscritto al ruolo (di cui all'art. 6 L. 21/92) e possedere i requisiti prescritti. Lo stesso deve iniziare l'attività (salvo proroghe per motivi di forza maggiore), entro 6 mesi dalla data dell'atto di cessione.

In caso di decesso del titolare la licenza può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare (in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite (non oltre due anni dal decesso), su autorizzazione del Sindaco, od altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare (purchè sempre iscritti al citato ruolo ed in possesso dei requisiti prescritti).

I titolari di licenza possono conferire la stessa alle cooperative di produzione e lavoro (o di servizi) ai consorzi di imprese artigiane con la possibilità di riprendere il possesso del predetto titolo in caso di recesso, decadenza od esclusione degli organismi del consorzio (con la prescrizione che, in caso di recesso, la licenza non potrà essere trasferita al socio conferente se non è trascorso almeno un anno dal recesso).

Al titolare che abbia trasferito la licenza non può essere attribuita altra per concorso pubblico e non può essere trasferita altra se non dopo cinque anni dalla cessione della prima.

Art. 8 - Inizio del servizio

L'assegnatario della licenza comunale di esercizio ha l'obbligo di iniziare il servizio con un autoveicolo (di fabbricazione non superiore a 10 anni) entro 120 giorni dalla data del rilascio della licenza stessa.

Detto termine potrà essere prorogato fino al massimo di altri 120 giorni ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità dell'autoveicolo per causa a lui non imputabile.

Art. 9 - Sospensione della licenza

La licenza comunale di esercizio può essere sospesa per un periodo non superiore a 6 mesi nei seguenti casi:

- a) contravvenga agli obblighi stabiliti dalla legge, dai regolamenti e dal provvedimento di autorizzazione e di licenza,
- b) sostituisca abusivamente altri nel servizio fuori dei casi previsti dall'art. 10, commi 1 e 2 della L.21/92,
- c) interrompa il servizio senza giustificato motivo,
- d) non applichi le tariffe in vigore.

Il provvedimento di sospensione viene adottato dal Sindaco ed è comunicato all'interessato entro 60 gg. dall'accertamento del comportamento inadempitivo, assegnando allo stesso 30 giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Entro i 30 gg. successivi (con provvedimento motivato) l'Amministrazione dovrà pronunciarsi in via definitiva.



Del provvedimento dovrà essere contemporaneamente informato il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. per la conseguente sospensione della carta di circolazione.

Art. 10 - Revoca della licenza

La licenza comunale di esercizio viene revocata con provvedimento del Sindaco qualora il titolare, nei confronti del quale sia stato irrogato un provvedimento di sospensione, ponga nuovamente in essere altro comportamento inadempitivo ricompreso tra quelli indicati all'art. 9.

Il provvedimento della revoca della licenza è adottato dal Sindaco e deve essere comunicato all'interessato entro 60 gg. dall'accertamento del comportamento inadempitivo assegnando allo stesso 30 gg. per la presentazione delle controdeduzioni.

Entro i 30 gg. successivi a quelli relativi alla presentazione delle controdeduzioni l'Amministrazione emetterà la decisione definitiva con provvedimento motivato.

Del provvedimento dovrà essere contemporaneamente informato il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. per la conseguente revoca della carta di circolazione.

Art. 11 - Decadenza della licenza

La perdita di uno dei requisiti prescritti per il rilascio dell'autorizzazione e della licenza, ovvero la messa in liquidazione nei casi previsti dalla Legge, comportano la decadenza dei relativi provvedimenti, da dichiarare negli stessi modi e tempi di cui agli artt. 9 e 10.

Del provvedimento dovrà essere contemporaneamente informato il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. per la conseguente revoca della carta di circolazione.

Art. 12 - Commissione consultiva comunale

È costituita una commissione consultiva comunale, nominata dal Consiglio Comunale, così composta:

- Assessore delegato per il settore interessato del Comune (che la presiede) o sostituto indicato dallo stesso,
- Dirigente o funzionario del settore interessato del Comune,
- N. 2 rappresentanti delle organizzazioni di categoria (scelti tra quelle più rappresentative a livello nazionale) in rappresentanza dei tassisti,
- N. 2 rappresentanti degli utenti scelti tra le Associazioni maggiormente rappresentative (di cui n. 1 in rappresentanza dei portatori di handicap),
- Funge da segretario un impiegato del competente settore comunale.

Sarà compito della Commissione esprimere pareri consultivi non vincolanti:

- a) per la determinazione del numero delle licenze TAXI ed autorizzazioni per noleggio,



- b) per la determinazione (se ed in quanto prevista da apposito decreto del Ministero dei Trasporti) della tariffa chilometrica,
- c) per la predisposizione dei bandi (di cui all'art. 5) per il rilascio delle licenze,
- d) per la sospensione o revoca delle licenze,
- e) per quant'altro l'Amministrazione riterrà opportuna l'acquisizione di detto parere, nonché per quanto eventualmente previsto dai criteri regionali o da parte del Ministero dei Trasporti.

La Commissione dura in carica 5 anni ed i membri che non partecipano (senza alcuna concreta giustificazione) a tre sedute, decadono automaticamente dall'incarico.

È possibile la nomina di membri supplenti.

Per essere valido il parere deve riportare il voto della maggioranza dei membri presenti.

In caso di parità sarà determinante il voto del Presidente della seduta.

L'Amministrazione può riservarsi di chiedere il parere per iscritto fissando un congruo termine per la risposta, oltre il quale il parere sarà considerato favorevole alla proposta dell'Amministrazione. In tale caso sarà valida la maggioranza di tutti i membri che compongono la Commissione stessa.

Per la composizione ed il funzionamento della Commissione varranno anche i criteri che la Regione ed il Ministero dei Trasporti riterranno di emanare in materia.

Art. 13 - Caratteristiche delle autovetture

Le autovetture da adibire al servizio debbono essere munite di tassametro omologato da cui sia deducibile il corrispettivo da pagare. Tutti gli eventuali supplementi tariffari da pagare dovranno essere portati a conoscenza dell'utenza mediante avvisi, chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell'autovettura.

Tutte le autovetture adibite al servizio dovranno portare sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta "TAXI" e per le stesse dovrà essere assegnato un numero d'ordine ed una targa con la scritta in nero "SERVIZIO PUBBLICO".

Inoltre per tutti i veicoli adibiti a detto servizio (immatricolati dal 1° gennaio successivo alla data di pubblicazione di apposito decreto ministeriale) dovranno adottare obbligatoriamente un colore uniforme secondo le direttive del Ministero dei Trasporti.

È fatto altresì obbligo della marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti per i veicoli di nuova immatricolazione.

Art. 14 - Verifica e revisione degli autoveicoli

Gli autoveicoli sono sottoposti, prima dell'ammissione in servizio, alla verifica da parte di un tecnico comunale.

Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli uffici periferici della Motorizzazione Civile.

Ogni qualvolta il tecnico predetto ritenga che un autoveicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione, dovrà rendere informato il



Sindaco per la denuncia al competente Ufficio della Motorizzazione Civile, inviando copia alla Regione dell'Umbria.

Ove invece l'autoveicolo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare della licenza non provveda alla messa in efficienza e sostituzione dell'autoveicolo stesso entro un termine che sarà fissato caso per caso, si dovrà procedere alla revoca della licenza a norma dell'art. 10.

Art. 15 - Sostituzione dell'autoveicolo

Nel corso del periodo normale di durata della licenza comunale, il titolare della stessa può essere autorizzato dal Sindaco alla sostituzione dell'autoveicolo con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività di noleggio, purché in migliore stato d'uso da verificarsi da parte del tecnico di cui all'art. 14, fatto salvo quanto disposto all'art. 8.

In tale ipotesi, sulla licenza di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

Art. 16 - Sostituzione alla guida

I titolari della licenza possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 6 ed in possesso dei requisiti prescritti:

- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
- b) per chiamata alle armi;
- c) per un periodo di ferie non superiore a 30 giorni annui;
- d) per sospensione o ritiro della patente di guida;
- e) in caso di incarichi, a tempo pieno, sindacali o pubblici elettivi.

Gli eredi minori del titolare di licenza possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 6 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.

A corredo della istanza di sostituzione il titolare della licenza dovrà esibire il contratto di lavoro (o di gestione) a tempo determinato, così come previsto dal 3° comma dell'art. 10 L. 21/92.

I titolari della licenza possono altresì avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari (iscritti al ruolo di cui all'art. 6 L. 21/92) in conformità a quanto previsto dall'art. 230 bis del Codice Civile.

Art. 17 - Tariffe

Il Servizio viene effettuato a richiesta diretta del trasportato (o dei trasportati), dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con il tassometro omologato sulla base di tariffe determinate dal Comune con delibera di Giunta (sentita l'apposita Commissione Consultiva di cui all'art. 12 ed in base ad eventuali criteri che



emaneranno le autorità competenti. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano ed a base chilometrica per il servizio extra urbano.

Art. 18 - Responsabilità nell'esercizio

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o in concessione al rilascio ed all'esercizio della licenza, è ad esclusivo carico del titolare della stessa rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune.

Restano a carico dei conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere generale penale e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Art. 19 - Stazionamento su aree pubbliche

Gli autoveicoli dovranno sostare esclusivamente sulle aree pubbliche all'uso autorizzate e delimitate dal Comune.

È consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici.

Art. 20 - Obblighi dei conducenti degli autoveicoli

I conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità, comunque tenere un atteggiamento decoroso.

In particolare essi hanno l'obbligo di:

- A) effettuare obbligatoriamente il servizio a chiunque ne faccia richiesta;
- B) di prelevare l'utente ovvero iniziare il servizio, con partenza dal Comune di Foligno;
- C) conservare nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;
- D) di curare che il tassametro funzioni regolarmente;
- E) compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini.

Le violazioni agli obblighi suddetti riscontrate a seguito dei verbali di contravvenzione possono comportare, se a carico del titolare della licenza, il provvedimento di sospensione di cui all'art. 9 e se a carico di personale dipendente dal titolare della licenza l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal contratto collettivo di lavoro.

Art. 21 - Divieti per i conducenti degli autoveicoli

Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio è fatto divieto di:



- a) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio (anche durante lo stazionamento);
- b) portare animali propri sull'autoveicolo;
- c) deviare di loro iniziativa dal percorso stabilito all'atto della definizione del servizio;
- d) chiedere, per qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri dell'autoveicolo;
- e) fermare l'autoveicolo od interrompere il servizio (salvo specifica richiesta dei passeggeri o casi di forza maggiore o di evidente pericolo);
- f) effettuare il servizio richiesto percorrendo la viabilità più lunga.

Art. 22 - Disposizioni particolari per i soggetti portatori di handicap

Ai sensi dell'art. 14 (L. 21/92) della L. 30/3/71 n. 118 e del D.P.R. 27/4/78 n. 384, tutti i veicoli adibiti al servizio pubblico di taxi devono essere accessibili ai portatori di handicap.

I conducenti dei mezzi dovranno fornire ai disabili la massima assistenza in tutte le fasi del viaggio.

Eventuali infrazioni a tali disposizioni comporteranno la sospensione dell'autorizzazione fino ad un massimo di un mese e la revoca della stessa in caso di recidiva.

Art. 23 - Sanzioni

I titolari delle licenze per il servizio pubblico (ed i loro sostituti) che non osservino le disposizioni del presente Regolamento o dell'Autorità Comunale, nonché le Leggi ed i Regolamenti vigenti, indipendentemente dalle sanzioni previste nel caso che il fatto costituisca reato, ovvero sia contemplato in specifiche norme di Legge e di Regolamento sulla circolazione stradale, sono soggetti a sanzioni pecuniarie (disgiunte e congiunte con i provvedimenti disciplinari di diffida, sospensione o revoca di autorizzazione secondo la seguente gradualità:

- a) esercizio dell'attività senza essere in possesso dell'autorizzazione comunale di cui all'art. 5 (o con licenza decaduta) L. 400.000;
- b) stazionamento su aree pubbliche allo scopo di procurarsi il noleggio (art. 17) L. 200.000;
- c) comportamento indecoroso (art. 21) L. 200.000;
- d) mancata comunicazione al Comune delle tariffe (di cui all'art. 18) L. 150.000;
- e) per il mancato rispetto dei divieti (di cui agli artt. 20 e 22) L. 150.000.

In caso di recidiva le sanzioni vengono raddoppiate.

Qualora il titolare od il suo sostituto si sia rifiutato di prestare servizio all'interno delle aree comunali o comprensoriali è punito con la sospensione dal servizio per 30 giorni.



Art. 24 - Trasmissione del regolamento e suo adeguamento ai criteri regionali

Le deliberazioni comunali relative alla determinazione del numero, tipo e caratteristiche dei veicoli da adibire al servizio di autonoleggio da piazza o rimessa con conducente e all'adozione del Regolamento per l'esercizio dell'attività interessata, debbono essere trasmesse alla Regione e alla Provincia per quanto di propria competenza.

Il presente Regolamento dovrà essere modificato qualora le disposizioni in esso contenute non dovessero corrispondere con i criteri che definirà la Regione (nonché il Ministero dei Trasporti).



INDICE

Art. 1 - Disciplina del servizio	2
Art. 2 - Determinazione del numero degli autoveicoli da adibire al servizio	2
Art. 3 - Domanda per esercitare il servizio	2
Art. 4 - Titoli preferenziali	3
Art. 5 - Rilascio della licenza	4
Art. 6 - Durata della licenza	4
Art. 7 - Trasferibilità della licenza	4
Art. 8 - Inizio del servizio	5
Art. 9 - Sospensione della licenza	5
Art. 10 - Revoca della licenza	6
Art. 11 - Decadenza della licenza	6
Art. 12 - Commissione consultiva comunale	6
Art. 13 - Caratteristiche delle autovetture	7
Art. 14 - Verifica e revisione degli autoveicoli	7
Art. 15 - Sostituzione dell'autoveicolo	8
Art. 16 - Sostituzione alla guida	8
Art. 17 - Tariffe	8
Art. 18 - Responsabilità nell'esercizio	9
Art. 19 - Stazionamento su aree pubbliche	9
Art. 20 - Obblighi dei conducenti degli autoveicoli	9
Art. 21 - Divieti per i conducenti degli autoveicoli	9
Art. 22 - Disposizioni particolari per i soggetti portatori di handicap	10
Art. 23 - Sanzioni	10
Art. 24 - Trasmissione del regolamento e suo adeguamento ai criteri regionali	11